

Deliberazione 26 marzo 2008 - ARG/gas 35/08

Approvazione dei corrispettivi d'impresa e determinazione dei corrispettivi unici per l'attività di stoccaggio, relativi all'anno termico 2008-2009, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 marzo 2006, n. 50/06

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 marzo 2008

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 78/07;
- la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2007, n. 116/07 (di seguito: deliberazione n. 116/07);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2007, n. 119/07 (di seguito: deliberazione n. 119/07);
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2008, ARG/gas 32/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 32/08).

Considerato che:

- la società Edison Stoccaggio S.p.A., con lettera in data 8 febbraio 2008 (prot. generale A/0004267 del 18 febbraio 2008) ha trasmesso le informazioni di cui all'articolo 11 della deliberazione n. 50/06 relative all'anno termico 2008-2009, la proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione f_{PI} e di erogazione f_{PE} per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile ai sensi dell'articolo 7, comma 7.2 e i valori di σ_s di cui all'articolo 6, comma 6.3; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 50/06;
- con la medesima lettera Edison Stoccaggio S.p.A. ha inoltre comunicato che:

- pur avendo offerto nell'anno termico 2007-2008, un servizio di *pooling* a titolo gratuito, sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 119/07, non è pervenuta da parte del mercato alcuna richiesta di utilizzo di tale servizio e ha pertanto richiesto un aggiornamento del Codice di Stoccaggio, di cui alla deliberazione n. 116/07, per l'eliminazione di tale servizio a partire dall'inizio del prossimo anno termico;
- nella determinazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno termico 2007-2008 è stato riscontrato un errore materiale e ha pertanto richiesto che detto errore materiale, di limitata entità, venga considerato nel calcolo del fattore correttivo che sarà incluso nella proposta tariffaria del prossimo anno termico;
- la società Stocaggi Gas Italia S.p.A. (di seguito: Stogit S.p.A.) con lettera in data 11 febbraio 2008 (prot. generale A/0003989 del 14 febbraio 2008), successivamente integrata e modificata con lettere in data 19 febbraio 2008 (prot. generale A/0005105 del 25 febbraio 2008) e 7 marzo 2008 (prot. generale A/0007373 del 13 marzo 2008) ha trasmesso le informazioni di cui all'articolo 11 della deliberazione n. 50/06 relative all'anno termico 2008-2009, la proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione f_{PI} e di erogazione f_{PE} per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile ai sensi dell'articolo 7, comma 7.2 e i valori di σ_s di cui all'articolo 6, comma 6.3; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 50/06;
- Stogit S.p.A. con lettera in data 1 febbraio 2008 (prot. generale A/0003091 del 5 febbraio 2008), ha comunicato che nell'anno termico 2007-2008, a causa della mancata autorizzazione all'esercizio in sovra pressione, non ha potuto rendere disponibili le capacità addizionali, già realizzate, relative ai progetti a cui era stata riconosciuta una quota di remunerazione addizionale per gli investimenti di tipologia T=2 realizzati nel 2006; e ha pertanto richiesto che detta quota di ricavo addizionale, di importo limitato, venga considerata nel calcolo del fattore correttivo che sarà incluso nella proposta tariffaria del prossimo anno termico.

Considerato che:

- l'articolo 9, comma 9.11, della deliberazione n. 50/06 ha previsto l'istituzione di una componente tariffaria π a copertura degli eventuali squilibri di perequazione; e che, fino all'emanazione di specifici provvedimenti dell'Autorità, detta componente è posta pari a zero;
- gli eventuali squilibri di perequazione possono assumere sia valore positivo sia valore negativo e che l'articolo 9, comma 9.12, prevede che la componente tariffaria π è applicata come maggiorazione dei corrispettivi unitari di movimentazione del gas;
- l'articolo 9, comma 9.14, della deliberazione n. 50/06 prevede che le imprese di stoccaggio versino alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) il gettito della componente π entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre;
- sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa il "conto squilibri perequazione stoccaggio", istituito con deliberazione n. 50/06, presenta, relativamente all'anno termico 2006-2007, delle eccedenze derivanti dall'applicazione del meccanismo di perequazione e dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10.7.

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 558, della legge finanziaria 2008 ha previsto che “a decorrere dal 1 gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1% del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale”;
- tale previsione normativa, se non recepita a livello tariffario, rischierebbe di alterare l'equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio, così come definito dai criteri della deliberazione n. 50/06, a loro volta ispirati ai principi di efficienza e efficacia dei costi riconosciuti;
- conseguentemente l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 32/08, ha avviato un procedimento in materia di esazione, gestione ed erogazione dell'ammontare da destinare ai fini di riconoscimento del contributo compensativo alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera in data 13 marzo 2008 (prot. generale A/0007445 del 13 marzo 2008), a seguito di richiesta di chiarimento formulata dalla Direzione tariffe in data 31 gennaio 2008 (prot. generale P/0002576) in merito alla quantificazione e alla ripartizione del contributo compensativo, ha fornito i seguenti chiarimenti:
 - la capacità autorizzata di cui alla legge finanziaria 2008, si identifica con lo spazio di stoccaggio, incluso lo spazio per il servizio di stoccaggio strategico, complessivamente offerto in conferimento ai sensi dei codici di stoccaggio all'inizio dell'anno termico da ciascun operatore di stoccaggio;
 - la valorizzazione della suddetta capacità avviene con riferimento alla somma della quota parte dei ricavi attribuita al servizio di spazio, RS^S , e della quota parte dei ricavi attribuita al servizio di stoccaggio strategico, RS^D ;
 - il contributo compensativo è ripartito tra le Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio in esercizio, in proporzione alla capacità di spazio di stoccaggio offerta in conferimento (*working gas*), ad inizio anno termico;
- a seguito di quanto indicato nel precedente alinea, la valorizzazione del contributo compensativo non può che avvenire, per ciascun anno, con riferimento alle suddette quote di ricavo approvate secondo i criteri di cui alla deliberazione n. 50/06;
- la consultazione avviata con le Regioni interessate, nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione ARG/gas 32/08, non si è ancora conclusa.

Ritenuto opportuno:

- recepire le rispettive istanze delle società Edison Stoccaggio S.p.A. e Stogit S.p.A. per la correzione degli errori materiali riscontrati nella determinazione tariffaria dell'anno termico 2007-2008, ovvero per il recupero della maggior remunerazione riconosciuta agli investimenti non autorizzati all'esercizio nel medesimo anno, in

considerazione dell'esiguità dell'importo e, nel secondo caso, anche della causa esogena non dipendente dalla volontà dell'impresa;

- conseguentemente, prevedere che gli errori materiali evidenziati dalle società Edison Stoccaggio S.p.A. e Stogit S.p.A. siano compensati nel calcolo del fattore correttivo di cui all'articolo 10, comma 10.5, della deliberazione n. 50/06 che sarà incluso nella proposta tariffaria del prossimo anno termico;
- assicurare la copertura degli oneri introdotti dalla legge finanziaria 2008 in capo alle imprese di stoccaggio, attivando il parametro Y che tiene conto dei mutamenti del quadro normativo nell'aggiornamento dei ricavi ammessi;
- che il parametro Y di cui al punto precedente, sia applicato al solo corrispettivo unitario unico nazionale a copertura dei costi operativi e non ai corrispettivi unitari delle singole imprese di cui all'articolo 8, comma 8.9 della determinazione n. 50/06, aggiornati secondo i criteri della medesima determinazione;
- approvare i corrispettivi d'impresa in coerenza con le informazioni sopra richiamate e i coefficienti σ_s di cui all'articolo 6, comma 6.3, della deliberazione n. 50/06, presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2008-2009;
- determinare, in coerenza con le disposizioni della medesima deliberazione, i corrispettivi unici nazionali per l'anno termico 2008-2009;
- procedere all'approvazione delle proposte di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione f_{PI} e di erogazione f_{PE} per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile per il servizio di stoccaggio di modulazione.

Ritenuto inoltre opportuno:

- pur in attesa delle conclusioni del procedimento di cui alla deliberazione ARG/gas 32/08, prevedere prudenzialmente che, per l'anno termico 2008-2009, il valore del parametro Y relativo al corrispettivo unitario variabile CVS di cui all'articolo 10, comma 10.3, sia dimensionato in modo da recuperare il gettito corrispondente alla stima del contributo compensativo relativo al periodo 1 gennaio 2008 - 31 marzo 2009, effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico e pertanto calcolata con riferimento al valore dell'1% delle quote di ricavo RS^S e RS^D relative all'anno termico 2008-2009, incrementato di una percentuale pari al 25%, per tenere conto della decorrenza del contributo compensativo a partire dal 1 gennaio 2008; e che ai fini del dimensionamento del suddetto parametro si tenga conto dell'energia movimentata nell'anno termico 2006-2007;
- fare riferimento al "Conto squilibri perequazione stoccaggio" di cui all'articolo 9, comma 9.5 della deliberazione 50/06, per gestire i flussi finanziari conseguenti alla previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 558, della legge finanziaria 2008;
- prevedere che, per l'anno termico 2008-2009, la componente π sia dimensionata in modo da trasferire agli utenti del servizio una quota parte delle eccedenze presenti sul "Conto squilibri perequazione stoccaggio" relative all'anno termico 2006-2007, in modo tale da mantenere una giacenza sufficiente a garantire sia la copertura di eventuali squilibri futuri sia l'eventuale disallineamento temporale dei flussi finanziari di cui al precedente alinea; e che ai fini del dimensionamento della suddetta componente, che assume per l'anno termico 2008-2009 un valore negativo, si tenga conto dell'energia movimentata nell'anno termico 2006-2007;

- apportare alcune integrazioni alla deliberazione n. 50/06 in modo che, ai fini dell'esazione e della gestione della componente π , si tenga conto:
 - della possibilità che gli squilibri di perequazione possano assumere sia valore positivo sia valore negativo;
 - del riconoscimento alle imprese di stoccaggio del gettito necessario a compensare la riduzione del corrispettivo unitario di movimentazione del gas *CVS*, derivante dall'attivazione della componente π con valore negativo, secondo criteri di minimizzazione dei costi anche amministrativi;
- prevedere che la quantificazione definitiva del contributo compensativo da erogare alle Regioni, le tempistiche per l'erogazione di detto contributo, nonché le modalità di ripartizione del contributo alle regioni interessate siano definite in esito al procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 32/08

DELIBERA

1. di approvare i corrispettivi d'impresa di cui all'articolo 8, comma 8.9, della deliberazione n. 50/06 presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2008-2009;
2. di approvare i coefficienti σ_s d'impresa di cui all'articolo 6, comma 6.3, della medesima deliberazione, riportati nella tabella n.1 allegata al presente provvedimento, presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2008-2009;
3. di fissare il valore della componente tariffaria π , per l'anno termico 2008-2009, pari a -0,005909 euro/gigajoule;
4. di fissare per l'anno termico 2008-2009 il valore del parametro Y relativo all'aggiornamento del corrispettivo unitario variabile *CVS* di cui all'articolo 10, comma 10.9, della deliberazione n. 50/06, pari a 1,5%;
5. di determinare i corrispettivi unici per l'attività di stoccaggio per l'anno termico 2008-2009, ai sensi degli articoli 6 e 8 della deliberazione n. 50/06, nei valori definiti nella tabella n. 2, allegata al presente provvedimento;
6. di approvare le proposte di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione f_{PI} e di erogazione f_{PE} per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile, di cui all'articolo 7, comma 7.2 della deliberazione dell'Autorità n. 50/06, presentate dalle società Stogit S.p.A. ed Edison Stoccaggio S.p.A. per l'anno termico 2008-2009, come riportate nella tabella 3 allegata al presente provvedimento;
7. di modificare la deliberazione n. 50/06 nei termini di seguito indicati:
 - a. all'articolo 6, comma 6.4, le parole “applica il corrispettivo unitario *CVS* maggiorato del 100%” sono sostituite dalle parole “applica il corrispettivo unitario (*CVS*+ π), maggiorato del 100%”;
 - b. all'articolo 9, comma 9.12, le parole “come maggiorazione” sono sostituite dalla parole “come maggiorazione o riduzione”;
 - c. all'articolo 9, il comma 9.14, è soppresso.
 - d. all'articolo 9, il comma 9.15, è sostituito dal seguente:
 “9.15 In ciascun anno, l'ammontare di perequazione dell'impresa i relativo al singolo corrispettivo tariffario f è pari a:

$$S_{i,t}^f = [RES_{i,t}^f - RICS_{i,t}^f]$$

dove:

- $S_{i,t}^f$ è l'ammontare di perequazione dei costi di stoccaggio dell'anno termico t , relativo al corrispettivo tariffario f ;
 - $RES_{i,t}^f$ è l'ammontare dei ricavi effettivi di stoccaggio, calcolati:
 - applicando il corrispettivo tariffario f di cui all'articolo 6, comma 6.1, alle capacità effettivamente conferite t , incrementate dei coefficienti σ , come definiti all'articolo 6;
 - applicando il corrispettivo tariffario ($CVS + \pi$), di cui all'articolo 6, comma 6.1, ai quantitativi di gas effettivamente movimentati nell'anno termico incrementati dei coefficienti γ corrispondenti, come definiti all'articolo 6;
 - $RICS_{i,t}^f$ è l'ammontare dei ricavi di stoccaggio di competenza per l'anno termico t , calcolati ai sensi dei commi 9.16 e 9.17, relativo al corrispettivo tariffario f .”
8. di notificare alle società Stogit S.p.A., con sede legale in Via dell'Unione Europea, n. 3, 20097 San Donato Milanese (Milano), e Edison Stoccaggio S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
 9. di trasmettere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il presente provvedimento unitamente alle informazioni di cui all'articolo 11, comma 11.1, della deliberazione n. 50/06;
 10. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
 11. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la deliberazione n. 50/06 come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.

26 marzo 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis